

Aziende pubbliche di servizi alla persona

“Opera Pia Coianiz”

della Carnia “San Luigi Scrosoppi”

“Stati Uniti d’America”

Capitolato speciale dell’assicurazione

**LOTTO 4
RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO
AUTO RISCHI DIVERSI**

CIG Opera Pia Coianiz	CIG della Carnia	CIG Stati uniti d’America
78023395D3	7803891693	//////////

Durata del contratto

dalle ore 24 del:	31/03/2019
alle ore 24 del:	31/12/2021

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

Assicurazione	Il contratto di Assicurazione
Polizza	Il documento che prova l’Assicurazione
Contraente / Ente	Il soggetto che stipula l’assicurazione, per conto proprio e/o di chi spetta
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione
Società	La Compagnia Delegataria e le eventuali Coassicuratrici.
Broker	Integra Broker S.r.l.- Iscrizione R.U.I. n. B000058936 – Via Benedetto Dei, 19 – 50127 – Firenze (FI)
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio	La probabilità che un evento dannoso si manifesti
Sinistro	Il verificarsi di un evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Scoperto	Percentuale di danno che resta a carico dell’Assicurato
Franchigia	Ammontare del danno che resta a carico dell’Assicurato
Beni o enti assicurati	Gli autoveicoli, così come definiti nell’oggetto della copertura
Degrado	Il deprezzamento dovuto all’età o allo stato di conservazione del veicolo
Incendio	Combustione del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.
Furto	il reato, come definito dall’art. 624 del Codice Penale
Rapina	il reato di cui all’art. 628 del Codice Penale.

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

L’omissione, l’incompletezza o l’inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni del Contraente o Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si sono verificate). Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio, con rimborso dello stesso in proporzione al tempo che decorre dalla comunicazione di diminuzione fino al termine del periodo di assicurazione in corso.

Art. 2 – Durata del contratto - rescindibilità

La durata del presente contratto è di anni 2 (due) e mesi 9 (nove) con decorrenza dalle ore 24 del 31.03.2019 e con scadenza alle ore 24 del 31.12.2021.

Alla scadenza del 31.12.2021, su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l’espletamento della procedura per l’aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s’impegna tuttavia a prorogare l’assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Nel caso di contratto di durata poliennale, il Contraente ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi alla Società almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L’assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata, sempre che detto pagamento - in deroga all’art. 1901 C.C. - avvenga entro i 30 giorni successivi. In caso contrario l’assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Ai sensi dell’art. 48bis del DPR 602/1973 la Società dà atto che:

- l’Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all’art. 3 del Decreto;
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all’Agente di Riscossione ai sensi dell’art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell’art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Art. 4 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 5 - Foro competente

Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente il Foro del luogo dove ha sede legale il Contraente.

Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione, sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi dove ha sede legale il Contraente e/o l’Assicurato.

Art. 6 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 7 - Interpretazione del contratto

In caso di eventuali dubbi di interpretazione sui contenuti delle clausole contrattuali, le stesse saranno interpretate in senso favorevole all’Assicurato.

Art. 8 - Comunicazioni

Le comunicazioni della/alla Compagnia possono essere fatte a mezzo Raccomandata A.R., raccomandata a mano, telegramma, telefax, e-mail o altro mezzo idoneo atto a comprovarne la provenienza, la data ed il contenuto.

Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che devono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte all’Impresa dal Broker si intenderanno come fatte dal Contraente. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente all’Impresa, prevarranno queste ultime.

Art. 9 - Controversie

Qualsiasi controversia, riferita all’interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, insorta in corso o al termine del rapporto contrattuale, non decisa in via amministrativa verrà rimessa al giudizio di un collegio arbitrale.

Il collegio è composto di norma da tre arbitri, nominati uno da ciascuna parte ed il terzo di comune accordo, ovvero, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale Civile del Foro competente.

Il collegio si riunisce presso l’Amministrazione e decide secondo diritto, nel termine concordato dalle parti.

Per tutte le controversie non risolte o non risolubili mediante i precedenti rimedi, Foro competente sarà quello ove ha sede la Contraente.

Art. 10 - Informazioni sulla sinistrosità

La Compagnia è tenuta a fornire al Contraente-Assicurato, tramite il Broker incaricato, un report semestrale contenente informazioni dettagliate sull’andamento della sinistrosità. In particolare, dovranno essere trasmesse le statistiche analitiche dei sinistri liquidati, riservati e/o senza seguito e tutti i dati caratteristici ed essenziali per assicurare il costante monitoraggio e la corretta valutazione del rischio.

Art. 11 - Coassicurazione e delega

Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società

coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;

– i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker incaricato che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;

– con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

Art. 12 - Clausola Broker

Il Contraente si avvale, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto dell’assistenza e della consulenza del Broker incaricato.

Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all’altra parte, unicamente per il tramite del Broker incaricato. Per effetto di tale pattuizione, ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker incaricato, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente stesso e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker incaricato si intenderà come fatta al Contraente.

Resta inteso che il Broker incaricato gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto.

La Società dà e prende atto che il pagamento dei premi viene effettuato tramite il Broker incaricato e riconosce che il pagamento effettuato in buona fede dal Contraente al Broker incaricato si considera - ai fini di quanto disposto dall’art. 1901 C.C. - come eseguito nei confronti della Società e deve pertanto intendersi liberatorio per il Contraente.

Il Broker incaricato si impegna a dare una tempestiva comunicazione alla Società degli incassi realizzati per titoli relativi al presente contratto rilasciati dalla Società medesima procedendo quindi a regolarne i rispettivi importi con estratto all’ultimo giorno del mese nel quale è stato effettuato l’incasso e alla corresponsione materiale dei premi entro il giorno 10 del mese successivo.

La remunerazione del Broker è a carico della Società nella misura percentuale indicata nel disciplinare di gara.

Art. 13 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, la Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

Al fine di assicurare la tracciabilità, gli strumenti di pagamento devono recare il CIG (Codice Identificativo Gara) attribuito al contratto. Ai sensi della richiamata normativa, qualora la Società non assolva tali obblighi il presente contratto si risolve di diritto.

ELENCO E CARATTERISTICHE DEI VEICOLI ASSICURATI MASSIMALI
--

MASSIMALI ASSICURATI R.C.A.	
TUTTI I VEICOLI	€ 12.000.000,00 PER CIASCUN SINISTRO € 10.000.000,00 PER DANNI A PERSONE € 2.000.000,00 PER DANNI A COSE

Forma tariffaria

Vengono applicate le seguenti formule tariffarie:

per autovetture e autopromiscui: **bonus/malus**

per autocarri: **tariffa fissa**

Il testo di polizza potrà fare riferimento al libretto standard di ciascuna Compagnia di assicurazione concorrente.

Garanzia per tutti i veicoli

Rinuncia alla rivalsa

A.R.D.

Vedi schede attuative

GARANZIE ACCESSORIE

Per tutti i veicoli assicurati per i rischi da R.C.A. vengono prestate almeno le garanzie di seguito descritte.

RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI

danni che le persone trasportate possono causare a terzi, nel limite del massimale di polizza.

RICORSO TERZI DA INCENDIO

danni causati a terzi per l'incendio del veicolo con il limite di indennizzo di € 300.000,00.

SPESE DI IMMATRICOLAZIONE

spese sostenute dopo il furto o la rapina totali o per distruzione del veicolo, per l'immatricolazione o per il passaggio di proprietà di altro mezzo similare, fino a € 250,00

ROTTURA CRISTALLI

spese per sostituire i cristalli rotti per cause accidentali o dovute a terzi, fino a € 500,00.

TUTELA GIUDIZIARIA

Massimale assicurato: € 15.000,00

Spese legali assicurate:

Devono essere assicurate le spese per:

- ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo;
- resistere all'azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo stesso, solo per la parte eccedente i limiti fissati dall'art. 1917 del Codice Civile, 3° comma;
- effettuare ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente.

**SCHEDA ATTUATIVA N° 1) – AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA DELLA CARNIA “SAN LUIGI SCROSOPPI”**

Contraente	Azienda Pubblica di Servizi alla Persona della Carnia “San Luigi Scrosoppi”
Indirizzo	Via G. B. Morgagni, 5 33028 Tolmezzo (UD)
C.F./P.I.	00170100309

N.	VEICOLI TIPO E MODELLO	Anno immatr	Hp / Q.LI	TARGA / TELAIO	TARIFFA B/M Fissa	Valore	A.R.D.
1.	AUTOVETTURA FORD TRANSIT	11/2000	HP 23	BJ 835 RC	B/M Cl. 1	€ 2.000,00	Incendio Furto Ev. atm, Ev. S/p Kasko totale
2.	AUTOCARRO FORD TRANSIT	=====	Q.li 24	DN 198 NA	FISSA C.U. 9	=====	NO
3.	AUTOVETTURA WOLKSWAGEN CADDY 1.9 TDI	10/2010	HP 19	EA 343 ZS	B/M Cl. 7	5.000,00	Incendio Furto Ev. atm, Ev. S/p Kasko totale

La Società

Il Contraente / Assicurato

**SCHEDA ATTUATIVA N° 2) – AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA “OPERA PIA COIANIZ”**

Contraente	Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Opera Pia Coianiz”
Indirizzo	Via P. Coianiz, 8 33017 Tarcento (UD)
C.F./P.I.	00512430307

N.	VEICOLI TIPO E MODELLO	Anno immatr	Hp / Q.LI	TARGA / TELAIO	TARIFFA B/M Fissa	Valore	A.R.D.
1.	AUTOVETTURA FIAT DOBLO 1.6 MTJ	12/2013	HP 17	ET 744 GX	B/M Cl. 1	€ 6.600,00	Incendio Furto Ev. atm, Ev. Socio pol

La Società

Il Contraente / Assicurato

SCHEDA ATTUATIVA N° 3) – A.S.P. STATI UNITI D’AMERICA

Contraente	A.S.P. Stati Uniti d’America
Indirizzo	Via Stati Uniti d’America, 10 33029 Villa Santina (UD)
C.F./P.I.	02892040300

NESSUN MEZZO

La Società

Il Contraente / Assicurato

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Il Contraente dichiara di conoscere, approvare e accettare specificamente le disposizioni delle sottoelencate clausole:

Norme che regolano l’assicurazione in generale:

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio